Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

OTTOBRE 2017

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 9

PARTE SECONDA – TABELLE 10

Prima Sezione - Relazioni annunciate 10

Seconda Sezione - Nuove relazioni 18

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel mese di **ottobre 2017**, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di ottobre 2017 si segnala:

In breve

1. Doc. CCLVI, n. 1. PRIMA RELAZIONE (dati al giugno 2017) *sullo stato di attuazione del regime di adempimento collaborativo*, finalizzato alla cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni per la prevenzione di controversie fiscali. Il documento ricorda che l'attuale impianto normativo prevede due fasi di applicazione. La prima, sino al 31 dicembre 2019, è riservata ai contribuenti di più rilevanti dimensioni, per una platea iniziale di circa 70 soggetti. Nella seconda fase si includerà l'intera platea dei cd. grandi contribuenti (con ricavi superiori a 100 milioni di euro). La relazione riferisce che l'attività dell'Agenzia delle entrate nel 2016 ha riguardato la promozione dell'adempimento collaborativo attraverso la pubblicazione dei provvedimenti attuativi e incontri pubblici sul tema. Negli ultimi mesi del 2016 l'ufficio *Cooperative compliance* è stato impegnato nella valutazione delle prime istanze di adesione al regime. Nel 2016 sono state presentate nove istanze di adesione riconducibili a cinque primari gruppi multinazionali attivi nel settore industriale e bancario. Nel 2017 è pervenuta un'ulteriore istanza da parte di un gruppo multinazionale. Nel mese di dicembre vi sono stati i primi cinque provvedimenti di ammissione. Da ultimo, al fine di effettuare una prima valutazione comparata del grado di interesse nei confronti dell'adempimento collaborativo in Italia, si offre un confronto con lo sviluppo del programma in Australia, che ha introdotto la C*ooperative compliance* nel 2008-2009 e in USA, che ha introdotto l'istituto nel 2005.

Si ricorda che la relazione è stata trasmessa dal **Ministro dell'economia e delle finanze,** ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 128 del 2015, recante "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23". Il citato articolo 7 disciplina la procedura per l'adesione al regime dell'adempimento collaborativo, istituito dall'articolo 3 del decreto n. 128 con la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul

reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni. Il comma 4 dell'articolo 7 stabilisce i destinatari del nuovo regime in fase di prima applicazione e demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione dei criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime di adempimento collaborativo. Il comma 4 dispone altresì che, entro il 31 dicembre 2016, sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo e che il Ministero trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione *sullo stato di attuazione del regime medesimo*. L'ultimo periodo del comma 4 fissa al 31 luglio 2017 il termine per la trasmissione della prima relazione.

In breve

2. La relazione (Doc. XX-bis, n. 1), sull'*attuazione delle norme sulla circolazione internazionale dei beni culturali e sull'attuazione in Italia e all'estero degli atti europei riguardanti l'esportazione di beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea*, riferita all'anno 2016[1]. Il documento riferisce in merito alle risultanze dell'applicazione nel 2016 del Regolamento CE n. 116/2009 e del Regolamento di esecuzione UE 1081/2012 sull'esportazione dei beni culturali, nonché della Direttiva 2014/60/UE sulla restituzione di beni culturali illecitamente sottratti.

[1] La relazione è stata inviata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in conformità dell'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

In breve

3. La relazione (Doc. CLXII, n. 2) *sull'attività svolta nell'anno 2015 dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (INVITALIA)* presenta una sezione relativa agli aspetti societari e organizzativi di Invitalia, (*mission* dell'Agenzia; modello organizzativo; principali operazioni societarie; attività per la formazione del personale e la gestione delle relazioni sindacali) e una sezione sulle attività svolte dall'Agenzia e dalle società del gruppo in cui sono descritte le metodologie delle aree di business e i risultati raggiunti. Sono infine riassunte le conclusioni e le linee guida che hanno ispirato il lavoro dell'Agenzia: razionalizzazione e potenziamento degli strumenti agevolativi, con particolare riferimento alle misure per lo *start up* di nuove imprese tecnologiche e per la reindustrializzazione delle aree di crisi del Paese e promozione dell'utilizzo dei fondi strutturali stanziati dalla UE. Viene poi evidenziato, quale ambito di nuova operatività di Invitalia, quello del *Venture Capital*: si richiamano i risultati conseguiti nel finanziamento dei contratti di sviluppo e il ruolo di Invitalia nell' assistenza tecnica alle Amministrazioni pubbliche.

La relazione è stata trasmessa dal **Ministro dello sviluppo economico** in adempimento di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. Tale decreto, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 1, comma 1, ha istituito una società per azioni originariamente denominata Sviluppo Italia, con lo scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. Dal mese di luglio 2008 la società ha assunto la denominazione di Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007). L'articolo 4 del decreto legislativo n. 1 del 1999 dispone che Invitalia presenti annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisca alle Camere.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di ottobre 2017 si segnala:

Relazioni introdotte dal decreto legislativo n. 147 del 2017, che attua le previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 33 del 2017, concernenti: l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà; il riordino di talune prestazioni di natura assistenziale aventi la medesima finalità e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali:

1. al comma 6 dell'articolo 16, ove si prevede che l'Osservatorio sulle povertà, di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, predisponga un *Rapporto biennale sulla povertà*, da trasmettersi alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;
2. al comma 13 dell'articolo 24, ove si dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle informazioni del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un *Rapporto sulle politiche sociali*, riferito all'anno precedente. Il citato articolo 24 prevede che il SIUSS - che sostituisce il Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010 - sia istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le finalità di assicurare la conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate, di monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite, di disporre di una base unitaria di dati per la programmazione degli interventi e di elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXIII-*bis*, n. 19	L. 234/2012 art. 14 co. 1[2]	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(terzo trimestre 2017)*	16/10/2017 24/10/2017 n. 904[3]	Tutte	Trimestrale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXLVIII, n. 4	L. 36/2001 art. 6 co. 5[4]	Stato di attuazione della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici *(anno 2016)*	11/10/2017 17/10/2017 n. 900	10ª 13ª	Annuale

[2] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.
[3] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.
[4] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia predisposta dalla Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 36 del 2001.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXIV, n. 3	D.LGS. 152/2006 art. 180 co. 1-bis[5]	Aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti con indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. *(dati aggiornati al 31 dicembre 2016)*	24/10/2017 31/10/2017 n. 907	13ª	Annuale

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXX, n. 5	D.LGS. 19/1998 art. 24 co. 3	Attività svolta dalla Fondazione "La Biennale di Venezia" *(anno 2016)*	29/09/2017 18/10/2017 n. 902	7ª	Annuale 30 settembre

[5] La disposizione istitutiva dell'obbligo, introdotta dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, prevede che la relazione sia presentata alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013. Il comma 1-bis dell'articolo 180 dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi del medesimo comma 180, contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XX-*bis*, n. 1	D.LGS. 42/2004 art. 84 co. 2[6]	Attuazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali ed attuazione in Italia e all'estero degli atti comunitari indicati dalla legge riguardante la circolazione dei beni culturali appartenenti agli Stati membri e la restituzione di beni illecitamente usciti da uno Stato dell'Unione europea *(anno 2016)*	11/10/2017 24/10/2017 n. 904	7ª	Annuale 15 ottobre[7]

[6] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva originariamente che la relazione fosse inviata in allegato al disegno di legge di bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno. L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha modificato il comma 2 dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, disponendo l'invio della relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio. Il comma 2 dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") è stato modificato dall'articolo 1, comma 8, lett. b), del decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2: l'obbligo di relazione annuale al Parlamento viene confermato, ma avendo ad oggetto la normativa comunitaria che nel frattempo ha sostituito quella previgente, ossia la Direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente del territorio di uno Stato membro, il Regolamento (CE) n. 116/2009 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012.
[7] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione debba essere inviata in allegato al disegno di legge di bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXLV, n. 2	D.LGS. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. b)[8]	Stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione ed ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi *(anno 2016)*	24/10/2017 31/10/2017 n. 907	4ª 5ª	Annuale 20 ottobre[9]

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXV-*bis*, n. 5	D.LGS. 143/1998 art. 18 co. 1	Attività svolta dalla SIMEST S.p.A. quale gestore dei fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano *(anno 2016)*	03/10/2017 10/10/2017 n. 893	5ª 10ª	Annuale 30 settembre
Doc. XXXV, n. 3	D.L. 269/2003 art. 6 co. 17	Attività della SACE spa - Servizi assicurativi del commercio estero *(anno 2016)*	29/09/2017 10/10/2017 n. 893	10ª	31 dicembre
Doc. CLXXXI, n. 3	D.LGS. 153/1999 art. 10 co. 3, lett. k-bis)[10]	Attività svolta dalle Fondazioni bancarie *(anno 2016)*	03/10/2017 10/10/2017 n. 894	6ª	Annuale 30 giugno

[8] Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi - Allegata al ddl di bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge n. 436 del 1988. L'articolo 548, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

[9] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLX, n. 5	D.LGS. 231/2007 art. 4 co. 2[11]	Attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con allegato il rapporto dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) di cui al d. lgs. 231/2007 e la relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'UIF *(anno 2016)*	25/09/2017 10/10/2017 n. 894	1ª 2ª 6ª	Annuale 30 giugno

[10] La presente lettera è stata aggiunta dall'articolo 52, co. 1-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[11] Il titolo I (articoli da 1 a 16) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è stato sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della delega contenuta nella legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015), per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che ne ha in larga misura riprodotto i contenuti.
L'articolo 4 del decreto n. 231, come sostituito, stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che, per le finalità di cui allo stesso decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto n. 231. Il comma 7 dell'articolo 5 dispone che il Comitato, entro il 30 maggio di ogni anno, presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, l'Unità d'informazione per l'Italia (UIF), le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.
L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto n. 231 stabilisce che alla relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia allegato un rapporto, predisposto dalla UIF, sull'attività da essa svolta nonché la relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima.
Tali previsioni, come anticipato, riproducono l'obbligo già disciplinato, in particolare, dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, nel testo previgente alle modifiche recate dal decreto legislativo n. 90 del 2017.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCLVI, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D.LGS. 128/2015 art. 7 co. 4[12]	Relazione sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento collaborativo *(aggiornata al mese di giugno 2017)*	28/09/2017 12/10/2017 n. 898	6ª	Annuale 31 luglio
Doc. CLXXXIII, n. 5	L. 209/2000 art. 6 co. 1	Stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati *(aggiornata a giugno 2017)*	09/10/2017 17/10/2017 n. 900	3ª 5ª	Annuale 30 settembre

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXII, n. 3	L. 244/2007 art. 1 co. 300[13]	Relazione sullo stato del trasporto pubblico locale, predisposta dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale *(anno 2016)*	04/10/2017 17/10/2017 n. 899	8ª	Annuale

[12] La prima relazione è trasmessa entro il 31 luglio 2017.
L'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, disciplina la procedura per l'adesione al regime dell'adempimento collaborativo, istituito dall'articolo 3 con la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Il comma 4 di detto articolo individua i destinatari del nuovo regime in fase di prima applicazione e prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del suddetto regime. L'ultimo periodo del comma 4 stabilisce che la prima relazione sia trasmessa entro il 31 luglio 2017.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2016 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo n. 128, è stato fissato al 31 dicembre 2019.
[13] L'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 12-bis ha disposto che nel Rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale evidenzi i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCVI, n. 8	D.LGS. 178/2012 art. 8 co. 5[14]	Relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 178 del 2012 recante: "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) *(1° gennaio-30giugno 2017)*	09/10/2017 17/10/2017 n. 899	12ª	Semestrale 31 dicembre

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXII, n. 2	D.LGS. 1/1999 art. 4 co. 1[15]	Relazione sulle attività svolte da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa *(anno 2015)*	29/09/2017 10/10/2017 n. 893	5ª 10ª	Annuale
Doc. LVIII, n. 3	L. 266/1997 art. 1 co. 1[16]	Interventi di sostegno alle attività economiche e produttive *(dati aggiornati al 30 settembre 2017)*	03/10/2017 10/10/2017 n. 893[17]	5ª 10ª	Annuale 30 settembre

[14] Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, successivamente, dall'articolo 7, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha previsto una graduale privatizzazione dell'Ente Croce Rossa Italiana: a decorrere dal 1° gennaio 2016, si procederà alla costituzione di una nuova associazione privata di interesse pubblico, denominata "Associazione della Croce rossa italiana", mentre contestualmente la CRI, che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico, assumerà la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana". Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'Ente sarà soppresso e messo in liquidazione e tutte le funzioni da esso esercitate saranno trasferite all'Associazione. L'Associazione della Croce Rossa italiana si è costituita il 29 dicembre 2015 con atto notarile cui è allegato lo statuto dell'Associazione medesima.

[15] La relazione era originariamente disciplinata dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. L'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha novellato l'articolo 4, disponendo che la società presenti la "relazione sulle attività svolte" al Ministero dello sviluppo economico e ne riferisca direttamente alle Camere.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

COMMISSARIO AD ACTA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Commissario ad acta	**Doc. CCXIX, n. 8**	D.L. 73/2014 art. 2 co. 2 primo periodo[18]	Relazione sull'attività svolta, sull'entità dei lavori ancora da eseguire e sulla rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto *(aggiornata al 30 settembre 2017)*	04/10/2017 17/10/2017 n. 900	8ª 13ª	Semestrale 31 dicembre

[16] La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 2, ha disposto che, a decorrere dal 2015, la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia predisposta dal Ministro dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

[17] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse trasmessa dal Governo entro il mese di aprile di ogni anno. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 123/1998 ha identificato i Ministeri competenti ad inviare la relazione (Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca), ne ha modificato il contenuto e ha previsto che dovesse essere allegata al DPEF. Il DPEF è stato sostituito dal Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) della legge n. 196/2009, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2011, n. 39. L'articolo 14 della legge n. 115 del 2015, che ha modificato l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ove si disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, ha previsto, al comma 2, che le informazioni di tale registro sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a decorrere dall'anno 2015, è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio. Il Ministero dello sviluppo economico individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione in oggetto, che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.

[18] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario "ad acta" di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto.
L'articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha modificato l'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2017 l'incarico del Commissario "ad acta".

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS)	D.LGS. 147/2017 art. 24, co. 13[19]	Rapporto sulle politiche sociali	Annuale Entro il 30 giugno di ogni anno

[19] L'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, al comma13, prevede, al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle informazioni del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all'anno precedente.

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Osservatorio sulla povertà	D.LGS. 147/2017 art. 16, co. 6, lett. a)[20]	Rapporto sulla povertà	Biennale rapporto biennale

[20] L'articolo 16 del decreto legislativo, al comma 4, al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del ReI, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, istituisce un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Il comma 6 dell'articolo 16, alla lettera a) stabilisce che l'Osservatorio ha, tra gli altri, il seguente compito: predispone un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema.

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 49 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2017
n. 48 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2017
n. 47 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2017
n. 46 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2017
n. 45 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2017
n. 44 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2017
n. 43 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2017
n. 42 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2017
n. 41 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2016
n. 40 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2016
n. 39 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2016
n. 38 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2016
n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016
n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016
n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016
n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016
n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016
n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016
n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016
n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015
n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015
n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015
n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015
n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015
n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015
n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015
n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015
n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ROSANNA RAVAZZI
TEL. 06/6706-3476; e-mail rosanna.ravazzi@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437